

ISTITUTI DEFLATTIVI

Il rilascio del waiver nella procedura di collaborazione volontaria

di Nicola Fasano

In questa fase fra gli adempimenti di maggiore attualità nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria vi è quello del rilascio da parte del contribuente del c.d. "waiver". Si tratta dell'**autorizzazione alla banca estera** a trasmettere le informazioni all'Agenzia delle entrate, in caso di richiesta, a partire dal **primo periodo di imposta successivo all'ultimo oggetto di regolarizzazione** (generalmente si tratta delle informazioni a partire dal 1 gennaio 2014).

Ricordiamo che è un adempimento che consente, con riferimento alle relazioni bancarie detenute in **Paesi black list "collaborativi"** (come per esempio Svizzera o Montecarlo), di ottenere nell'ambito della *voluntary* i **medesimi benefici previsti in caso di rimpatrio** in Italia (o trasferimento in Paese UE o SEE trasparente) dal punto di vista dei periodi di imposta accertabili che **non sono raddoppiati** (sia ai fini RW sia ai fini delle imposte), nonché dal punto di vista delle **sanzioni**, poiché è comunque applicata la **riduzione alla metà del minimo edittale** sul versante del monitoraggio fiscale.

È opportuno segnalare peraltro che l'Agenzia delle entrate con la Circolare 27/E/2015 ha **ampliato in modo significativo** anche la platea degli Stati in cui possono essere **mantenuti o trasferiti i fondi** oggetto di *voluntary* (senza rilascio di waiver) beneficiando comunque del blocco del raddoppio dei termini. Si tratta infatti non solo dei Paesi europei (appartenenti alla UE o allo SEE e trasparenti) richiamati dall'articolo 5-quinquies D.L. 167/1990, ma anche dei **Paesi extra UE** con i quali è in atto un **effettivo scambio di informazioni** secondo gli *standards* OCSE e che non hanno posto veti allo scambio stesso (come potrebbe essere il caso per esempio degli Stati Uniti). In questi casi infatti, sarebbe superfluo aggiungere il c.d. **monitoraggio rafforzato** alla possibilità già esistente di scambiare informazioni con il Paese in cui le attività stesse sono detenute.

Ciò premesso, con riferimento al waiver, **molteplici** possono essere le **ragioni** per cui il contribuente decida di mantenere gli *asset finanziari* nel Paese estero: può trattarsi per esempio di esigenze di maggiore **riservatezza**, piuttosto che di grande **fiducia** nel sistema bancario di quello Stato ecc.

Come noto, l'Agenzia delle entrate ha approvato un ***fac simile di waiver "standard*** adottato per esempio anche dalle banche monegasche.

Con la **Svizzera**, invece, è stato predisposto uno **specifico modello**, accompagnato peraltro da copiose istruzioni, concordato con l'associazione bancaria delle banche ticinesi, supportata

dall'Associazione svizzera dei banchieri.

Per quanto concerne la **compilazione del waiver**, a volte vi provvedono le banche svizzere altre volte tale compito viene **demandato al consulente** del soggetto interessato. In ogni caso, è opportuno che il professionista verifichi la **corrispondenza** di quanto riportato nel *waiver* rispetto alla ricostruzione effettuata in sede di relazione.

Il modello, redatto in duplice copia per ciascuna relazione bancaria deve essere sottoscritto dal **"titolare del conto"** (o i titolari) e, se persona diversa, dal **"contribuente"**.

Il titolare del conto è l'**intestatario** del conto e può essere lo stesso "contribuente", oppure una persona fisica o giuridica (in particolare in caso di interposizione). Il **contribuente** è la persona fisica o giuridica fiscalmente soggetta ad imposizione in Italia, **beneficiaria effettiva degli asset**.

In particolare, come desumibile dalle istruzioni al modello e riassunto dalla **circolare Assonime 29/2015**:

1. se titolare del conto è una **persona fisica**, essa è considerata contribuente "se è stata individuata come *l'avente diritto economico*";
2. se titolare del conto è una **società di sede** (intendendosi per tali tutte le persone giuridiche, le società, le Anstalt, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e le strutture analoghe "*che non esercitano attività commerciale, di produzione e altre attività industriali gestite secondo criteri commerciali*") occorre ulteriormente distinguere tra le seguenti ipotesi:
 - se titolare è una **società di capitali** qualificabile come società di sede, la società si intende "trasparente" e il *waiver* deve essere firmato da **tutte le persone da considerare beneficiarie effettive** dei valori patrimoniali;
 - se titolare è il *trustee* di un *trust* o di una fondazione di famiglia, il *waiver* deve essere sottoscritto dal *trustee* o dal consiglio di fondazione nonché dal contribuente (o dai contribuenti);
 - se titolare è una **società sottostante** (c.d. *underlying company*) a un *trust* o ad una fondazione di famiglia, il *waiver* deve essere sottoscritto dagli **organi della società** e dal **titolare del conto** e dal contribuente, nonché da **tutti beneficiari individuati** nominativamente dal *trust*.